



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 21 del 18 novembre 2020

FISSAZIONE AL 31 OTTOBRE 2020 DELLA PROVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL TFA NELLA SCUOLA SECONDARIA. RINVIO AL 7 NOVEMBRE. ASSERITO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 15 GIORNI. INSUSSISTENZA.

... Omissis..., iscritta alla procedura selettiva per il reclutamento di candidati per il TFA della scuola secondaria di secondo grado, ha segnalato al Garante che la prova scritta per la suddetta procedura selettiva era stata fissata inizialmente per il giorno 31.10.202 ma che due giorni prima di tale data è stata poi rinviata -stante il preoccupante quadro epidemiologico- a data da destinarsi.

La nuova data è stata poi fissata per il 7 novembre 2020. Tale comportamento della PA viola la vigente normativa in fatto di corretta fissazione delle prove scritte nelle procedure concorsuali che stabilisce almeno 15 giorni di preavviso.

Secondo ... Omissis... *“l’omesso rispetto dei termini di legge crea nella P.A. un comportamento discriminatorio nei confronti dei molti candidati, i quali con un termine di preavviso così breve potrebbero non averne contezza o non riuscire ad organizzarsi per partecipare”*.

In più, secondo quanto ... Omissis... scrive, si può temere che lo spostamento della data della prova e la fissazione entro pochi giorni dall’avviso possa essere stato determinato

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it



unicamente dall'intenzione di favorire *ad personam* alcuni candidati a scapito di altri.

... Omissis... teme, dovendosi sottoporre ad un piccolo intervento chirurgico, di non potere partecipare alla prova con conseguente danno. Chiede dunque l'intervento del Garante per ottenere i 15 gg di preavviso precedenti la fissazione della prova scritta.

La segnalazione è del tutto priva di fondamento. Il termine di 15 giorni di preavviso è stato rispettato per la prima fissazione della prova al 31 ottobre. Non è affatto necessario che un analogo termine fosse rispettato per il successivo rinvio al 7 novembre. E' un principio generale in tema di termini procedurali.

Gli interessati alla prova erano al corrente della data della prima prova e della decisione di rinviarla (su questo non ci sono obiezioni) ed erano tenuti a tenersi al corrente tramite web per conoscere la data ulteriormente fissata.

Sarebbe diverso se risultasse che, per un qualsivoglia problema oggettivo, i candidati non fossero informati con il dovuto anticipo della prima fissazione al 31 ottobre. Ma così non è.

E del resto otto giorni di preavviso sono adeguati e sufficienti per superare eventuali problemi logistici e di organizzazione al fine di essere presenti alla prova del 7 novembre.

La insinuazione per cui il rinvio a sette giorni avrebbe lo scopo di favorire illecitamente qualche candidato non



merita nessuna risposta perché appunto si tratta di una insinuazione del tutto sfornita di supporto logico o tantomeno fattuale. E del resto non si capisce come questo presunto imbroglio avrebbe potuto funzionare. Qualche candidato non poteva partecipare il 31 ottobre e si è spostata la data? E allora cosa c'entra il rispetto del termine? Oppure qualcuno poteva esserci il 7 novembre e in seguito non avrebbe potuto partecipare? Ma lo si può affermare con un minimo di base? Sembra proprio di no. ... Omissis... non lo sa o non lo scrive.

Le valutazioni in tema di cautele anti Covid sono di esclusiva competenza e valutazione dell'amministrazione e il Garante certo non può sindacarle.

La segnalazione di ... Omissis... è infondata.

Il Garante
Sergio Materia